



II GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA

IL PIANO DEL CONSUMATORE

PIANO DEL CONSUMATORE

PROCEDURA ALTERNATIVA E SEMPLIFICATA RISERVATA AL SOLO CONSUMATORE

Un primo confronto con l'Accordo:

- > Proposta ai creditori e Piano per stabilire come si intende adempiere alla proposta;
- > Presupposto oggettivo è sempre il sovraindebitamento;
- > Assenza di debiti attuali da professione o impresa eventualmente esercitata;

> **Condizioni ostative analoghe:**

a) non essere soggetti a procedure concorsuali diverse;

b) non aver fatto ricorso nei **cinque anni** precedenti ai procedimenti da sovraindebitamento;

c) non aver subito, per causa imputabile, l'annullamento, la risoluzione, la revoca o la cessazione del Piano;

d) non aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente lo stato patrimoniale e finanziario.

> Atipicità della Proposta di Piano:

- a) il debitore può anche prevedere la suddivisione dei creditori in **classi** omogenee (art. 7, comma 1);
- b) la costituzione di idonee garanzie (art. 8, comma 2);
- c) limitazioni all'uso di pagamenti elettronici (art. 8, comma 3)
- d) la **moratoria** fino ad un anno dall'omologa per il **pagamento dei creditori prelatizi**.

> E' richiesta una **Relazione particolareggiata** resa dall'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) (art. 9, comma 3 bis) tesa a fondare il successivo giudizio di "meritevolezza" (art. 12, comma 3).

> Con il deposito della proposta in Tribunale è **sospeso** il corso degli **interessi legale e convenzionali** (art. 9, comma 3 quater)

- > **Assenza di votazione dei creditori** e, dunque, di *quorum* ai fini dell'omologazione del Piano.

- > **Verifica giudiziale rafforzata** (art. 12 bis):
 - a) valutazione di ammissibilità preliminare della sussistenza dei presupposti;
 - b) verifica preliminare dell'insussistenza di atti in frode ai creditori;
 - c) verifica della “fattibilità” e della “idoneità” a assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

> **Sospensione facoltativa degli atti di esecuzione forzata** disposta con **Decreto** dal **Giudice** in sede di fissazione d'udienza, allorquando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione delle esecuzioni aperte potrebbe pregiudicare la fattibilità del Piano (art. 12 bis, comma 2).

Può essere richiesta nella proposta di Piano o segnalata dall'O.C.C..

> **Giudizio di “meritevolezza” del Piano per l’omologa:**

Assenza di **“irragionevolezza”** e di **“colpa”** del debitore
nell’insorgere della condizione di sovraindebitamento

L'ACCORDO – IL PIANO: CONTENUTO

A mente dell'art. 8 della L. n. 3/12 la proposta di Piano deve:

- ✦ - **soddisfare i creditori e ristrutturare i debiti in qualsiasi modo**, anche cedendo cespiti o crediti presenti o futuri;
- ✦ - nel caso di incapacienza del debitore, deve **contenere l'impegno di terzi al conferimento**, anche a garanzia, di beni pari ai mancanti per l'attuazione dell'accordo;
- ✦ - **prevedere, nel caso di continuazione dell'attività, una moratoria sino ad un anno dalla data di omologazione per i creditori prelatizi**, a meno di liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la prelazione;
- ✦ - **prevedere, nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, l'affidamento ad un gestore che ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori**, da individuarsi in un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 Legge Fall., di nomina giudiziale.

L'ACCORDO – IL PIANO: AMMISSIBILITÀ

La proposta di Piano sarà ritenuta **inammissibile** qualora non garantisca:

- Il regolare pagamento dei **crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.**;
- L'integrale pagamento dei **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione**

Europea, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le ritenute operate e non versate. La Corte Costituzionale, con sentenza 29.11.2019, n. 245, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma nella parte in cui ricomprende anche l'IVA, che dunque è falciabile).

La proposta potrà prevedere:

- eventuale **falcidia di tutti gli altri crediti**, compresi quelli muniti di titolo di prelazione;
- **soddisfazione parziale per i crediti prelatizi** solo qualora venga garantito che il **pagamento proposto corrisponde ad una misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti prelatizi.**

L'ACCORDO – IL PIANO: PATRIMONIO ATTIVO ESCLUSO

- ✓ Non possono in nessun caso essere inclusi nella massa attiva da liquidare i seguenti beni:
 - i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. ;
 - i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti *ex lege* previsti ovvero di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
 - i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esse;
 - le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

- La proposta di accordo deve essere depositata innanzi al Tribunale territorialmente competente; **la competenza territoriale è individuata in base alla residenza/sede del debitore.**
- All'atto del deposito della proposta presso la cancelleria del Tribunale competente il Gestore della crisi dovrà redigere una *relazione sulla fattibilità della proposta.*
- Già nella relazione di fattibilità il Gestore dovrà:
 - 1) indicare le procedure esecutive pendenti** che possano pregiudicare l'esito del piano e sollecitarne la sospensione al Giudice (art. 12 bis comma 2),
 - 2) chiedere la nomina di un liquidatore** dei beni pignorati o in caso di previsione nel piano di liquidazione di beni immobili.
- Entro 3 gg dal deposito**, la proposta contenente la **posizione fiscale** del debitore/consumatore e l'indicazione di **eventuali contenziosi pendenti**, dovrà essere depositata **all'Agente della Riscossione ed agli Uffici fiscali presso gli Enti locali** competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore proponente.

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA *SEGUE*

In uno alla proposta di piano o accordo devono essere depositati:

- **L'elenco dei creditori**, contenente specifica indicazione dell'ammontare del credito e della scadenza;
- **L'elenco di tutti i beni** facenti parte del patrimonio del debitore;
- **La specificazione di eventuali atti di disposizione compiuti nel quinquennio antecedente;**
- **Dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio;**
- **Elenco delle spese necessarie al sostentamento familiare** con specificazione della composizione di esso (**certificato stato di famiglia**).
- ✓ Nel caso di debitore imprenditore dovranno essere depositate **le scritture contabili degli ultimi tre esercizi** con dichiarazione di conformità.
- ✓ **Dalla data di deposito della proposta cessano di maturare interessi legali o convenzionali** (ad eccezioni di quelli relativi a crediti prelatizi)

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: *LA ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA*

- ✦ **La attestazione di fattibilità** non deve risolversi in una mera enunciazione stereotipata, ma **deve contenere l'esposizione chiara delle ragioni per le quali il Gestore ritiene o meno che la proposta sia concretamente fattibile.**
- ✦ La sintesi **dell'analisi concreta dei dati contabili e delle previsioni** appare essere elemento essenziale di detta attestazione che, in caso positivo, si risolve, in una attestazione di sostenibilità dell'attività di gestione del sovraindebitamento volta al risanamento.
- ✦ **Non potranno essere omessi i dati economico – finanziari e legali ritenuti rilevanti ai fini della sostenibilità della proposta.**
- ✦ Nel caso in cui la proposta preveda il pagamento parziale di crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, **il Gestore dovrà attestare che detto pagamento è in misura non inferiore a quello realizzabile in sede di liquidazione nel rispetto del valore di mercato** (perizia di stima anche a cura dell'O.C.C.)

COMPITI E FUNZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI: *LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA PER IL CONSUMATORE*

- ✓ All'atto del deposito della proposta di un piano per il consumatore, il Gestore della crisi dovrà, altresì, depositare una relazione particolareggiata in cui siano esposti dettagliatamente:
 - a) Le cause del sovraindebitamento e la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni;
 - b) Le ragioni dell'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) Lo stato di solvibilità del debitore negli ultimi **cinque anni**;
 - d) **Le impugnazioni degli atti** di disposizione del debitore;
 - e) Giudizio di completezza e attendibilità sugli atti allegati e previsione sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione.

IL PIANO DEL CONSUMATORE

- ✦ Il Consumatore che abbia debiti di natura mista, ossia che includa nella massa debitoria voci diverse da quelle personali e quindi riferibili alla professione o all'impresa, non potrà accedere al Piano del Consumatore, dovendo, piuttosto optare tra l'accordo e la liquidazione del patrimonio.
- ✦ L'elemento di maggior distinzione e peculiarità del piano del consumatore è rappresentato dal fatto che **per esso non è prevista l'approvazione dei creditori.**
- ✦ Ogni valutazione è rimessa al Giudice delegato che, a tal fine, si avvarrà della relazione particolareggiata redatta dal Gestore.

IL PIANO DEL CONSUMATORE: LA MERITEVOLEZZA

- Il Giudice sarà tenuto a valutare tutti gli elementi esposti nella relazione particolareggiata per vagliare la «*meritevolezza e l'assenza di colpa*» del consumatore; diviene a tal fine determinante l'esposizione delle ragioni che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento.
- Le ragioni del sovraindebitamento verranno valutate dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento; determinanti potranno essere le informazioni raccolte dallo stesso debitore ed afferenti profili della vita quotidiana quali gli acquisti ordinari e straordinari, la misura delle entrate ed il rapporto con le uscite, la necessità delle uscite.

IL PIANO DEL CONSUMATORE: LA PROCEDURA

Manca**ndo tutta la fase relativa alla raccolta della manifestazione del consenso da parte dei creditori e, dunque, mancando la relativa udienza, è previsto che il Giudice, accertata l'assenza di atti in frode ai creditori (art. 14 bis), verificati i presupposti di legge con particolare riferimento alla «*meritevolezza e assenza di colpa del consumatore*», emetta con immediatezza decreto di fissazione dell'udienza di omologazione, disponendo la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima della predetta udienza. Nel silenzio della legge resta preferibile il mezzo che garantisca conoscenza legale (pec, racc. a.r., telegramma).**

IL PIANO DEL CONSUMATORE: *IL DECRETO DI AMMISSIONE*

- ✦ Il decreto giudiziale di fissazione dell'udienza è l'atto che dichiara l'ammissione e la apertura della procedura. Ma di esso non è prevista alcuna forma di pubblicità legale.
- ✦ La sospensione delle iniziative esecutive intraprese in danno del consumatore non è effetto automatico, ma il Giudice, ove lo riterrà opportuno, potrà disporre detta sospensione; a tal fine sarebbe certamente opportuna una motivata segnalazione già nella domanda ovvero nella proposta particolareggiata ad opera del Gestore.
- ✦ La norma non precisa, come per l'accordo, che la sospensione non opera per i crediti impignorabili, ma deve ritenersi, comunque, operante detto criterio.

IL PIANO DEL CONSUMATORE: IL DECRETO DI OMOLOGA

- ✓ All'esito dell'udienza, il Giudice delegato, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, e risolta ogni altra contestazione eventualmente insorta con i creditori, **omologa il piano disponendo una adeguata forma di pubblicità nonché la trascrizione nei pubblici registri ove sia previsto il trasferimento di beni immobili.**
- ✓ L'omologazione avviene solo se il Giudice valuta positivamente la meritevolezza del proponente, ossia solo se può escludersi che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente contribuito a determinare il sovraindebitamento.
- ✓ Qualora non ne ravvisi i presupposti, il Giudice emette decreto di rigetto.

I PRESUPPOSTI DELL'OMOLOGAZIONE

- ✦ Il vaglio del Giudice ai fini della omologazione si incentrerà su tre elementi:
 - ✦ 1) *Meritevolezza* del consumatore;
 - ✦ 2) *Fattibilità* del piano;
 - ✦ 3) *Idoneità del piano* a garantire il pagamento dei **crediti impignorabili**.
- ✦ Tutti i suddetti elementi devono essere stati chiaramente esposti nella **relazione particolareggiata** del Gestore che costituisce la fonte primaria di conoscenza e valutazione per il Giudice.

LA MERITEVOLEZZA

- Con particolare riferimento alla **meritevolezza**, il Legislatore offre due indicatori fondamentali, ossia richiede che **sia escluso** che il consumatore abbia:
 - 1) **assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;**
 - 2) **determinato con colpa il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito in modo sproporzionato rispetto al patrimonio.**

CONTESTAZIONI AL PIANO

- L'art. 12 bis al 4° comma prevede che: «Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta **la convenienza del piano, il Giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo**». (cram down).
- Appare evidente che, qualora ricorra la superiore previsione, ossia che **il piano rappresenti una valida alternativa alla liquidazione, essa debba essere preventivamente rappresentata al Giudice nella proposta di piano e/o nella relazione particolareggiata**. Potrebbero essere così scongiurati i rischi di una eventuale contestazione da parte di uno o più creditori.

EFFETTI DELLA OMOLOGAZIONE DEL PIANO

- ✦ **Dalla data di omologazione del piano, nessuna iniziativa, esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita dai creditori CON CAUSA O TITOLO ANTERIORI su nessun bene del consumatore (*intra o extra piano*).**
- ✦ **Per i creditori CON CAUSA O TITOLO POSTERIORI alla data di pubblicità della omologazione del piano è interdetta l’iniziativa esecutiva sui soli beni oggetto del piano del consumatore.**
 - ✦ Si parla, infatti, di beni “scudati”.
- ✦ **In nessun caso e per nessuno dei creditori, sono pregiudicati i diritti nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.**

L'ESECUZIONE DEL PIANO

- ✓
- ✓ **> Nomina di un Liquidatore:**
- ✓ Se lo prevede il Piano, ovvero se la creditoria è pignorata.

- ✓ **> Procedura:**
- ✓ Su proposta dell'O.C.C., è nominato dal Giudice.

- ✓ **> Norma:**
- ✓ Trova applicazione l'art. 28 L.F. (criteri di nomina del Curatore)

L'ESECUZIONE DEL PIANO

- ✓
- ✓ **> Vigilanza dell'O.C.C.:**
- ✓ Risolve ogni difficoltà insorta in sede di esecuzione e vigila sull'esatto adempimento riferendo ai creditori e al Giudice.

- ✓ **> Contestazioni aventi ad oggetto diritti soggettivi o la sostituzione del liquidatore:**
- ✓ Decide il Giudice investito della procedura.

- ✓ **> PREDEDUZIONE:**
- ✓ I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono soddisfatti con precedenza (art. 13, comma 4 ter)

L'ESECUZIONE DEL PIANO

> Lo svincolo:

Il Giudice, sentito il Liquidatore, verificata la conformità degli atti dispositivi al Piano,

- **autorizza lo svincolo delle somme,**
- **ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli** (compreso quella del decreto di omologa)
- **ordina la cessazione di ogni forma di pubblicità.**

> La sospensione dell'esecuzione:

Il Giudice, con **decreto motivato**, può sospendere gli atti di esecuzione qualora ricorrano **gravi e giustificati motivi**.

LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA OMOLOGAZIONE DEL PIANO

- ✓ > **Cause:**
- ✓ **Il mancato pagamento dei crediti impignorabili (art. 545 c.c.)**

- ✓ > **Procedura:**
- ✓ Ricorso al Tribunale da decidere in Camera di Consiglio (737 ss c.p.c.).
Avverso la decisione si può proporre Reclamo al Collegio (di cui non potrà far parte il Giudice del primo grado)

- ✓ > **Termine: Non è previsto alcun termine.**

LA REVOCA E LA CESSAZIONE DI DIRITTO DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- ✦ **La cessazione di diritto** (art. 14 bis)
- ✦ La norma sanziona il debitore che sia rimasto gravemente inadempiente degli obblighi assunti; in particolare, **la cessazione di diritto degli effetti** è prevista per il debitore che non abbia eseguito **nel termine di 90 gg** dalla scadenza i pagamenti dovuti alle **P.A.** e **agli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie**.
- ✦

LA REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- La revoca con la cessazione degli effetti è prevista, **su istanza di ciascun creditore, in contraddittorio con il debitore**, qualora vengano accertati i seguenti eventi e comportamenti (art. 14 bis):
- 1) sia stato **aumentato o diminuito il passivo con dolo o colpa grave**;
 - 2) sia stata **sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo**;
 - 3) siano state dolosamente simulate **attività inesistenti**.
 - 4) il proponente **non abbia adempiuto gli obblighi** assunti;
 - 5) se non sono state prestate e/o costituite **le garanzie** previste dal piano;
 - 6) se l'esecuzione del piano sia divenuta **impossibile anche per ragioni non imputabili al consumatore**.

LA REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- **> Termini:**
- **1) Nei casi di cui ai citati nn. 1, 2 e 3 (sia stato aumentato o diminuito il passivo con dolo o colpa grave; sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo; siano state dolosamente simulate attività inesistenti), il termine, a pena di decadenza, è:**
 - **- di 6 mesi dalla conoscenza;**
 - **- o di 2 anni dalla scadenza del termine per il compimento dell'ultimo atto della procedura.**

LA REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- ✓ > **Termini:**
- ✓ 2) Nei casi di cui ai citati nn. 4, 5 e 6 (il proponente non abbia adempiuto gli obblighi assunti; non sono state prestate e/o costituite le garanzie previste dal piano; se l'esecuzione del piano sia divenuta impossibile anche per ragioni non imputabili al consumatore), il termine, **a pena di decadenza, è:**
 - ✓ - di **6 mesi dalla conoscenza**
 - ✓ - o di **1 anno dalla scadenza del termine per il compimento dell'ultimo atto della procedura.**

LA REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- **> Procedura:**
- Ricorso al Tribunale da decidere in Camera di Consiglio (737 ss c.p.c.). Avverso la decisione si può proporre Reclamo al Collegio (di cui non potrà far parte il Giudice del primo grado).

LA REVOCA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- **> Effetti nei confronti dei terzi:**
- La revoca del Piano non pregiudica gli effetti i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

IL FALLIMENTO SOPRAVVENUTO

- ✦ > **La sentenza di fallimento risolve il Piano.**
- ✦ Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del Piano non sono soggetti a Revocatoria fallimentare (art. 67 L.F.)
- ✦ I crediti derivanti da finanziamento effettuati in esecuzione o in funzione del Piano sono prededucibili (art. 111 L.F.).

L'IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL PIANO E DELL'ACCORDO

- Quando l'**esecuzione** del Piano o dell'Accordo è divenuta **impossibile** per fatto **non imputabile al debitore**, quest'ultimo, con l'ausilio dell'O.C.C. può **modificare la proposta**.
- Si applicano le norme di cui all'art. 12 bis e seguenti.

LA CONVERSIONE DEL PIANO O DELL'ACCORDO IN LIQUIDAZIONE

- ✓ 1) Quando l'**esecuzione** del Piano è divenuta **impossibile** per fatto **imputabile al debitore**;
- ✓ 2) Quando vi è la **cessazione di diritto** del Piano o dell'Accordo;
- ✓ 3) Quando vi è la **revoca** del Piano o dell'Accordo.
- ✓ 4) Quando vi è l'**annullamento** dell'Accordo.
- ✓ 5) Quando vi è la **risoluzione** dell'Accordo.

- ✓ - Su istanza del debitore o di uno dei creditori;
- ✓ - Con Decreto del Giudice che apre la liquidazione;